



RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A.

DIREZIONE INVESTIMENTI

PROGETTI SOPPRESSIONE P.L. E RISANAMENTO ACUSTICO

REGIONE DEL VENETO

Programma regionale di realizzazione di un Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale, sulle sezioni delle linee ferroviarie Mestre - Castelfranco V., Mestre - Treviso, Mestre - Quarto d'Altino, Padova - Castelfranco, Vicenza - Treviso, Castelfranco - Bassano, Calalzo - Padova, Bologna - Padova, Vicenza - Schio, Bassano - Padova e Verona - Rovigo per la soppressione di passaggi a livello sul territorio della Regione del Veneto,

PROTOCOLLO D'INTESA DEL .../.../2017

Premesse

- Ferrovie dello Stato S.p.A., ora RFI S.p.A., ha disciplinato con l'Amministrazione Regionale del Veneto, con Convenzione 22.09.1998, e relativo atto aggiuntivo alla stessa in pari data, i reciproci rapporti connessi e conseguenti all'attuazione del programma di soppressione di n. 8 passaggi a livello della linea Milano - Venezia, tratta Padova - Mestre, con contestuale realizzazione delle relative opere sostitutive, a cura e spese della Ferrovie dello Stato S.p.A. e con un contributo economico da parte dell'Amministrazione regionale di € 5.681.025,89 (L. 11.000.000.000);
- la Regione del Veneto, mediante il coordinamento di tutte le Amministrazioni locali interessate, ha definito un programma regionale di realizzazione di un Sistema Ferroviario Regionale Metropolitano, prevedente nel 1° stralcio di progetto la soppressione di n. 50 passaggi a livello su linee ferroviarie di competenza di RFI;
- con convenzione 05.10.1999 la Regione del Veneto e Ferrovie dello Stato



S.p.A., hanno concordato, quale compartecipazione economica da parte di RFI all'attuazione del predetto programma regionale, sull'erogazione da parte della stessa RFI a favore dell'Amministrazione regionale di un contributo complessivo di € 3.098.741,39 secondo le modalità indicate all'articolo 3 della citata convenzione del 05.10.1999;

- in particolare l'articolo 3 della convenzione del 05.10.1999 prevede che il predetto contributo sia trattenuto dalla Regione in compensazione, rispetto all'omogeneo contributo di € 5.681.025,89 dovuto dalla stessa ad RFI nell'ambito della convenzione e relativo atto aggiuntivo del 22.09.1998 per la soppressione di 8 passaggi a livello sulla tratta Padova – Mestre, nella misura di € 61.974,83 a seguito dell'effettiva chiusura di ognuno dei sopprimendi 50 passaggi a livello;

- la difficoltà ad attuare il meccanismo sopra descritto a causa dei differenti tempi di attuazione del programma di SFMR ed il programma di soppressione di cui alla Convenzione 22/9/1998 e relativo Atto aggiuntivo, spingevano la Regione a procedere ex ante alla compensazione tra le due prestazioni. Preso atto di tale compensazione, le parti concordano che si procederà alla relativa regolarizzazione nell'ambito della definizione delle quote dei rispettivi cofinanziamenti di cui si dirà successivamente;

- in particolare, la dilatazione temporale dell'attuazione del programma SFMR, la lievitazione dei costi stimati, non ultima la particolare congiuntura economica sopravvenuta, hanno consentito alla Regione una realizzazione parziale delle opere infrastrutturali previste del 1° stralcio SFMR, con la mancata soppressione ad oggi dei seguenti passaggi a livello:

Linea Mestre – Quarto D'Altino km 1+337 Venezia



	Linea Mestre – Treviso	km 1+445	Venezia
	Linea Camposampiero–Castelfranco V.	km 3+750	Loreggia
	Linea Camposampiero – Padova	km 32+328	San Giorgio P.
		km 46+160	Padova
	Linea Mestre – Castelfranco	km 14+550	Noale
		km 17+093	Noale
		km 22+894	Piombino Dese
		km 27+358	Resana
		km 28+294	Resana
		km 30+517	Castelfranco V.to
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ in elenco ai passaggi a livello indicati nella convenzione 05.10.1999 è presente anche quello al km 0+468 su via Giustizia, sulle tratte Mestre – Trieste e Mestre – Udine la cui eliminazione è avvenuta a seguito della costruzione di un sottopasso ciclopedonale nell'ambito dei lavori di adeguamento del piano regolatore della Stazione di Mestre, realizzati da RFI. ▪ il numero dei passaggi a livello ad oggi soppressi in ambito programma SFMR pertanto assomma a 39 su 50 originariamente oggetto dell'accordo; ▪ a seguito del recente confronto tra Regione del Veneto e RFI si è condivisa la necessità di dare nuovo impulso all'attività soppressiva valutando, d'intesa, nuove possibili iniziative finalizzate al raggiungimento di tale comune obiettivo. In tal senso Regione ha affidato l'incarico di progettazione, nei suoi vari livelli, degli interventi finalizzati alla soppressione di 9 passaggi a livello ricompresi nel 1° stralcio di SFMR: 		
	Linea Mestre – Quarto D'Altino	km 1+337	Venezia
	Linea Mestre – Treviso	km 1+445	Venezia



	Linea Camposampiero-Castelfranco V.to	km 3+750 Loreggia
	Linea Mestre – Castelfranco	km 14+550 Noale
		km 17+093 Noale
		km 22+894 Piombino Dese
		km 27+358 Resana
		km 28+294 Resana
		km 30+517 Castelfranco V.to
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ RFI, nel condividere il programma sopra illustrato, evidenzia comunque la necessità di completare per intero il programma di Soppressione relativo a SFMR, con l'integrazione dell'elenco delle progettazioni individuate dalla Regione con quelle relative al primo stralcio di SFMR residuali, e precisamente: 	
	Linea Camposampiero – Padova	km 32+328 San Giorgio P.
		km 46+160 Padova
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ la Regione del Veneto sta altresì provvedendo alla progettazione definitiva/esecutiva di ulteriori interventi di soppressione di passaggi a livello anche nelle linee ferroviarie Vicenza – Treviso, Castelfranco – Bassano, Calalzo – Padova e Bologna – Padova, ricompresi nell'elenco di seguito riportato: 	
	- Linea Mestre- Castelfranco	
	- <i>Noale</i> : km 13+657, km 15+068	
	- <i>Piombino Dese</i> : km 22+894	
	- <i>Salzano</i> : km 10+212	
	- <i>Resana</i> : km 28+294	
	- Linea Mestre – Trieste	
	- <i>Roncade</i> : km 19+611, km 21+551	
	- <i>Annone Veneto</i> : km 48+541, km 49+801	



- **Linea Bologna – Padova**- *Monselice*: km 99+959, km 100+689, km 103+645- **Linea Castelfranco – Bassano**- *Castello di Godego*: km 38+184, km 38+657, km 39+570, km 40+565- *Castelfranco Veneto*: km 33+479, km 33+786, km 35+186, km 35+971, km 37+262, km 37+474- *Loria*: km 41+396- *Rossano Veneto*: km 42+834, km 42+790- *Casola*: km 44+649, km 46+067, km 47+617, km 48+544- **Linea Calalzo - Padova**- *Montebelluna*: km 22+815, km 23+711, km 24+485, km 24+911, km 25+430, km 25+988, km 26+714- **Linea Vicenza – Treviso**- *San Martino di Lupari*: km 28+629- *Vedelago*: km 41+590- *Paese*: km 52+242- *Treviso*: km 59+110, km 59+345- **Linea Vicenza – Schio**- *Vicenza*: km 4+340, km 4+762- **Linea Bassano – Padova**- *San Giorgio in Bosco*: km 18+740, km 20+026- *Santa Giustina in Colle*: km 24+539, km 25+255, km 26+113, km 26+780- **Linea Verona – Rovigo**- *Bovolone*: km 31+550, 32+249, 36+077, int. SP2- *Cerea*: km 43+103, km 43+494, km 44+620

- *Legnago*: km 133+297, km 137+831, km 138+447, km 139+129, Ospedale,

km 55+373, km 55+683, km 56+419, km 56+823, km 57+236, km 57+924

- *Castagnaro*: km 64+857, km 65+116

- *Badia Polesine*: km 68+048, km 68+647, km 70+044

- *Rovigo*: km 96+458, km 97+204, km 97+429, km 97+713, km 98+322, km 98+839

▪ Ritenuto che l'intero programma sopra illustrato, comprensivo anche di tali ultimi interventi (in ampliamento del programma già accordato), possa essere condiviso da RFI e Regione del Veneto, nell'ambito di un più ampia azione di efficientamento della rete veneta;

tutto ciò premesso

TRA

Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., (di seguito, per brevità RFI) per la quale, interviene nel presente atto il sig. _____, nato a _____ (____) il _____, nella sua qualità di _____, come risulta dalla procura speciale conferita in data _____ con atto a rogito n. _____ del Notaio _____, repertoriato al n. _____;

E

REGIONE DEL VENETO, (di seguito per brevità Regione), con sede in Venezia - Dorsoduro 3901, C.F. 80007580279, per la quale interviene nel presente atto il sig. _____, nato a _____ (____) il _____, nella sua qualità di _____, all'uopo delegato dal Presidente della Giunta Regionale con nota prot. n. ____ del _____;



si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1 - PREMESSE

Le suesposte premesse vengono dalle Parti confermate e dichiarate parte integrante e contestuale del presente atto.

ARTICOLO 2 – OGGETTO DELL’ACCORDO

Come riferito alle premesse è volontà della Regione e di RFI completare il programma di soppressione dei passaggi a livello di cui alla convenzione 22.09.1998 come integrata con il presente atto, con la progettazione e realizzazione delle opere sostitutive di tutti i passaggi a livello elencati alle premesse medesime, procedendo ad una programmazione pluriennale degli interventi e allocando le risorse necessarie alla copertura di gruppi d'interventi, da eseguirsi anno per anno.

In particolare, la Regione, a far data dal 2017 e per le annualità successive, ed RFI, a far data dal 2018 e per le annualità successive, s'impegnano a stanziare le somme necessarie all'attuazione di uno stralcio del programma, la cui attuazione non potrà superare, salvo diversa successiva pattuizione, l'importo complessivo di € 117.600.000,00 .

L'elenco delle opere da realizzare nell'ambito di tale importo sarà definito annualmente dalle parti, anche con riferimento agli interventi di cui alla DGR 1940 del 29.11.2016 in corso di progettazione da parte della Regione, favorendo a quegli interventi che massimizzano il numero di PL soppressi in rapporto all'opera sostitutiva da realizzare. L'elenco ha valore indicativo e potrà essere modificato di comune intesa con interventi diversi, fermo restando il limite di spesa fissato in € 117.600.000,00.

Per tali interventi nelle annualità 2017-2021 la Regione del Veneto si impegna a



destinare la somma complessiva di € 45.600.000,00, mentre RFI si impegna nelle annualità 2018-2023 destinare la somma complessiva pari ad € 72.000.000 per un totale complessivo di € 117.600.000,00.

La ripartizione delle risorse e le modalità di erogazione sono definite al successivo art. 4.

ARTICOLO 3 - PROGETTAZIONE

Al fine di pervenire al completamento del programma di soppressione previsto, la Regione provvederà, a propria cura e spese, alla redazione della progettazione definitiva/esecutiva delle opere sostitutive dei PL come definito al precedente articolo, nonché alla redazione degli elaborati relativi ai piani di sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in conformità alla normativa statale, regionale e alla specifica normativa ferroviaria vigente in materia.

Nella stima degli interventi si dovrà tenere conto di tutti i costi relativi alle interferenze ferroviarie, agli oneri connessi al rallentamento dei treni per l'esecuzione delle opere, a qualsiasi altra spesa diretta, connessa alle interferenze con l'esercizio ferroviario per l'esecuzione dei lavori stessi a titolo esemplificativo e non esaustivo posa, mantenimento e rimozione di sostegno dei binari, spostamento cavi, lavori agli impianti T. E., mansioni esecutive della protezione cantieri, ecc., che dovranno far carico all'investimento.

Entro sessanta giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo, la Regione si impegna a produrre una ricognizione degli importi di quadro economico dei singoli interventi, che verrà aggiornato semestralmente dalla Regione stessa in base all'evolversi delle progettazioni in corso. Gli importi derivanti da tale attività verranno utilizzati come base di calcolo delle erogazioni dei contributi di cui al successivo articolo 4.



La disposizione di cui sopra, troverà identica applicazione per quegli interventi la cui progettazione sarà curata da RFI a propria cura e spese fermo restando la disponibilità di Regione di mettere a disposizione i livelli progettuali eventualmente disponibili delle opere sostitutive

La progettazione posta in essere dovrà essere strettamente funzionale all'eliminazione del passaggio a livello, e dovrà svilupparsi con il coinvolgimento del Comune sul quale l'opera sostitutiva ricade.

ARTICOLO – 4 QUOTE DI FINANZIAMENTO

L'importo necessario al finanziamento degli interventi previsti dal presente accordo stabilito in € 117.600.000,00, relativo ai lavori di tutte le opere sostitutive, comprensivo degli oneri di progettazione, fiscali, di quelli relativi alle interferenze ferroviarie, espropri e quanto altro necessario, è così suddiviso:

- € 72.000.000 in capo ad RFI;
- € 45.600.000,00 in capo a Regione del Veneto (oltre agli oneri di progettazione in capo alla Regione stessa, come previsto al precedente art. 3).

Il contributo che la Regione del Veneto trasferirà ad RFI troverà esigibilità nei seguenti termini:

- nell'annualità 2017 la Regione del Veneto riconoscerà ad RFI l'importo complessivo pari a € 24.500.000,00 derivante dalla somme delle percentuali di seguito riportate (sino al concorrere del contributo sopraindicato):
 - una percentuale massima del 50 % (od alternativamente del 60%) dell'importo di quadro economico degli interventi da riconoscersi all'atto della conclusione delle progettazioni definitive (60%) od esecutive (50%) consegnate da Regione ad RFI nell'anno 2017, ai fini dell'avvio delle procedure di affidamento;
 - una quota, pari al massimo al 10% della somma complessiva del valore delle



opere progettate relative all'attuazione del primo stralcio del programma, a titolo di acconto per l'esecuzione complessiva degli interventi calcolato sulla base degli esiti dell'attività prevista dal precedente art. 3;

- nell'annualità 2018 la Regione del Veneto riconoscerà ad RFI la somma complessiva pari a € 6.100.000,00, nell'annualità 2019 pari a € 10.350.000,00, nell'annualità 2020 pari a € 4.250.000,00 e nell'annualità 2021 pari a € 400.000,00.

Tali importi corrisponderanno alle somme delle percentuali di seguito indicate (sino al concorrere del contributo previsto per ciascuna annualità):

- una percentuale massima del 50 % (od alternativamente del 60%) dell'importo di quadro economico degli interventi, da riconoscersi all'atto della conclusione delle progettazioni definitive (60%) od esecutive (50%) consegnate da Regione ad RFI nell'anno di riferimento (2018-2019-2020-2021), ai fini dell'avvio delle procedure di affidamento;
- una percentuale massima del 30% di ogni intervento appaltato da RFI, sul singolo intervento maturato nell'annualità di riferimento;
- una percentuale a saldo degli interventi in corso, ad ultimazione lavori intervenuta nell'anno di riferimento, trattenuta una quota del 2% da erogarsi a collaudo effettuato.
- la percentuale rimanente del 2% da erogarsi a collaudo dell'opera nell'annualità di riferimento.

L'erogazione delle somme da parte di Regione avverrà a seguito di presentazione di regolare richiesta da parte di RFI entro 90 gg. dalla presentazione della stessa.

Le eventuali economie che dovessero derivare nel corso della realizzazione del programma saranno riutilizzate per la realizzazione di ulteriori interventi previsti dal presente accordo.



ARTICOLO 5

APPROVAZIONE DEI PROGETTI

Regione prende atto dell'intervenuta disposizione legislativa n°340/2000 (2° comma art. 9) con la quale Ferrovie dello Stato, oggi RFI, è autorizzata a convocare le Conferenze di Servizi allorché si tratti di valutare progetti per la soppressione dei passaggi a livello sulle linee ferroviarie localizzate in ambito regionale. Premesso ciò, ad integrazione di quanto riportato negli originari accordi in merito all'approvazione dei progetti delle opere sostitutive dei passaggi a livello, RFI potrà assumere l'incarico di attivare le procedure per la convocazione delle Conferenze di Servizi ai sensi della normativa vigente, alla quale parteciperanno tutti gli Enti ed organi tenuti ad esprimersi sui progetti delle opere sostitutive dei passaggi a livello richiamati all'art. 2, al fine di acquisire gli atti d'intesa, i pareri, i nulla osta e le autorizzazioni a qualunque titolo prescritte dalle norme vigenti.

L'approvazione in sede di Conferenza di Servizi costituirà variante allo strumento urbanistico comunale necessario per la realizzazione delle singole opere.

ARTICOLO 6

APPALTO DELLE OPERE – ESPROPRIAZIONI

RFI provvederà all'affidamento in appalto di tutte le opere di cui al presente programma, all'espletamento di tutte le procedure tecnico-amministrative quali quelle espropriative per l'acquisizione delle aree funzionali alla realizzazione delle opere, allo spostamento dei sottoservizi, alla fornitura ed installazione degli impianti luce e di sollevamento e smaltimento delle acque, alla segnaletica verticale ed orizzontale, alla direzione dei lavori fino al collaudo dei lavori appaltati.

Le procedure di affidamento saranno in capo ad RFI, e le tempistiche delle stesse saranno concordate tra le parti secondo le priorità di volta in volta stabilite ed in



relazione alla consegna da parte di Regione della progettazione definitiva o esecutiva corredata di tutta la documentazione necessaria per l'avvio dell'attività negoziale.

La Regione, con nota formale, potrà richiedere a RFI, in relazione al singolo intervento o gruppo di interventi, che sia la stessa Regione ad assumere la qualità di stazione appaltante, surrogandosi in tal modo ad RFI in tutte le attività di cui al comma precedente.

ARTICOLO 7

DEFINIZIONE DEI RAPPORTI ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI.

Con separato atto, RFI, la Regione ed i Comuni di volta in volta coinvolti dalla realizzazione delle opere sostitutive, definiranno, mediante apposita convenzione, ogni rapporto connesso e conseguente alla realizzazione delle opere di cui all'articolo 2, con particolare riferimento alla proprietà dei sedimenti, alle caratteristiche dei manufatti, alla manutenzione ed ai sottoservizi, nonché alla erogazione dei contributi costituenti le quote di compartecipazione alla realizzazione dello specifico e particolare programma di soppressione.

RFI si impegna a produrre alla Regione un rapporto di monitoraggio annuale relativo allo stato di attuazione degli interventi oggetto del presente accordo.

ARTICOLO 8

RICHIAMO ALLA NORMATIVA NAZIONALE E REGIONALE.

Per quanto non espressamente indicato nel presente accordo si rinvia alla legislazione nazionale e regionale vigente in materia.

ARTICOLO 9

CONTROVERSIE



Qualora insorgessero controversie in ordine all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo le parti convengono di attivare apposto tentativo di conciliazione extragiudiziale, esperito il quale, in caso di mancato accordo la parte interessata ne proporrà la soluzione in via giurisdizionale.

ARTICOLO 10

RATIFICA

La sottoscrizione del presente accordo è stata autorizzata previa approvazione dal competente organo deliberante della Regione, mentre è valido ed efficace per RFI essendo sottoscritto dal _____. Per il presente atto si invoca l'esenzione del bollo ai sensi dell'art. 16 della Tabella allegato B) al Decreto del Presidente della Repubblica 26/10/1972, n. 642.

Letto, confermato e sottoscritto, li, _____

REGIONE DEL VENETO _____

RFI S.p.A. _____

